

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

11018

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Signori:

Udienza pubblica del
26 settembre 2000

Dott. Vito LA GIOIA

Presidente

SENTENZA

1. " Gianvittore FABBRI

Consigliere

N. 820

2. " Camillo LOSANA

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

REG. GEN.

N. 49848/99

3. " Paolo BARDOVAGNI

4. " Giorgio SANTACROCE

ha pronunciato la seguente

Richiesta copia studio
IL SOLE 24 ORE

dal Sig. _____

per diritti L. 6000

SENTENZA

il 26 OTT. 2000

IL CANCELLIERE

sul ricorso proposto da:

1) **VANNI Mario**, nato a S. Casciano Val di Pesa (FI) il 23 dicembre 1927, in atto agli arresti domiciliari a S. Casciano Val di Pesa, Borgo Sarchiani n. 128;


2) **LOTTI Giancarlo**, nato a S. Casciano Val di Pesa (FI) il 19 settembre 1940, attualmente presso il Servizio Centrale di Protezione del Ministero degli Interni - Roma.

avverso la sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello di Firenze il 31 maggio 1999.

Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere

GIORGIO SANTACROCE



Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale

OSCAR CEDRANGOLO

che ha chiesto il rigetto del ricorso del VANNI e la declaratoria di inammissibilità del ricorso del LOTTI

Uditi, per le parti civili, gli avv.ti

ALDO COLAO per le parti civili Mainardi Pierina Frosali, Mainardi Adriano e Mainardi Laura

GIAMPAOLO CURANDAI per la parte civile Milka Manetti Rontini

PATRIZIO PELLEGRINI per la parte civile Krinstensen Winnie

Uditi i difensori, avv.ti:

STEFANO BERTINI per LOTTI Giancarlo

ANTONIO FILASTO per VANNI Mario

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Rilasciata copia studio
al SIG. Curandai
per diritti L. 6000
il 3 MAG. 2001
IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Rilasciata copia studio
al SIG. ANSA
per diritti L. 6000
il 31.10.2000
IL CANCELLIERE



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio
dal Sig. Curandai
per diritti L. 6000
il 15.10.01
IL CANCELLIERE

Richiesta copia studio
dal Sig. PEDEGRINI
per diritti L. 18000

il 2 DIC 2000
IL CANCELLIERE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I. Premessa. La motivazione della sentenza impugnata.

1. Come avverte la stessa sentenza impugnata, questo processo trae origine dalla indagini di polizia giudiziaria iniziate e proseguite dopo l'intervenuta condanna in primo grado di Pietro Pacciani, indicato come il "mostro di Firenze", deceduto nelle more del giudizio di rinvio disposto dalla corte di cassazione nei suoi confronti. E nasce perché gli investigatori erano riusciti a rintracciare LOTTI Giancarlo, imputato in questo processo, che, sia pure dopo un'iniziale riluttanza, si era reso disponibile a raccontare le proprie ed altrui responsabilità in ordine a cinque duplici omicidi di giovani coppie, consumati in Bartoline di Calenzano in danno di Baldi Stefano e Cambi Susanna (il 23 ottobre 1981), in Baccaiano di Montespertoli in danno di Mainardi Paolo e Migliorini Antonella (il 19 giugno 1982), in Giocoli di Scandicci in danno di due turisti tedeschi Meyer Horst Wilhelm e Rusch Jeus-Uwe (il 10 settembre 1983), in Vicchio di Mugello in danno di Rontini Pia Gilda e Stefanacci Claudio (il 29 luglio 1984), e in località Salve Regina di Contrada Scopeti di S. Casciano Val di Pesa in danno di due turisti francesi Kraveichvili Jean e Mauriot Nadine (il 9 settembre 1985). Se Lotti non avesse di sua esclusiva iniziativa raccontato quello che sapeva, autocusandosi anche di aver partecipato in modo diretto a due dei delitti riferiti (quello di Baccaiano e di Giocoli), non si sarebbe potuto ricostruire la complessa vicenda giudiziaria *de qua* in tutti suoi necessari passaggi, sia per quanto attiene i comportamenti criminali del Pacciani sia per quanto riguarda i delitti commessi da quelli che la stampa ha definito con una felice espressione i suoi "compagni di merende".


Tali delitti erano stati raccontati dal Lotti agli inquirenti sia perché a sua diretta conoscenza sia perché appresi da altri (come nel caso del duplice omicidio di Bartoline di Calenzano). E si caratterizzavano per un dato comune di decisiva importanza: tutti i giovani assassinati erano stati uccisi con la medesima arma da sparo, una pistola Beretta cal. 22 Long Rifle, a ripetizione automatica e a tiro intermittente, avente una canna con sei righe con andamento destrorso e dotata di caricatore che poteva contenere da otto a dieci colpi. Tutti i delitti erano contraddistinti inoltre da altre due caratteristiche: gli assassinati erano sempre coppie di giovani ragazzi innamorati appartatisi in cerca di intimità in località periferiche e circostanti i paesi ove risiedevano e, quando possibile, le ragazze uccise erano state sottoposte alla escissione di parti anatomiche, come il pube e, a volte, anche il seno (cosa avvenuta a Calenzano, a Vicchio e a Scopeti).

Il vero protagonista del processo era dunque il Lotti, che si era autoaccusato di otto dei dieci omicidi dianzi elencati e aveva indicato come coautore di tutti VANNI Paolo e come coautore di due di essi (quelli avvenuti in località Scopeti e Bartoline di Calenzano) Faggi Giovanni.

Nei confronti degli imputati (Vanni, Faggi e Lotti) erano state infatti formulate le seguenti imputazioni: concorso in omicidio aggravato continuato (artt. 81 cpv., 110, 575, 577 n. 3, 61 n. 5 c.p.), concorso in vilipendio continuato di cadavere (artt. 81 cpv., 110, 410 comma 2 c.p.), concorso in detenzione e porto illegale di arma comune da sparo (artt. 81 cpv., 110, 61 n. 2, 2, 4 e 7 l. n. 895/1967 e succ. modif.), porto abusivo di armi da punta e taglio (artt. 110, 61 n. 2, c.p., 4 l. n. 110/1975) e associazione per delinquere (art. 416 c.p.).

Con sentenza del 24 marzo 1998, la corte di assise di Firenze, mentre assolveva il Faggi per non aver commesso il fatto, condannava il Vanni alla pena dell'ergastolo, dichiarandolo responsabile di tutti i delitti contestatigli, ad eccezione della contravvenzione di cui all'art. 4 l. n. 110/1975, estintasi per

VANNI
PAOLO



sopravvenuta prescrizione, e il Lotti alla pena di anni trenta di reclusione per gli otto delitti confessati. Seguivano le statuizioni concernenti l'applicazione delle pene accessorie e l'obbligo di risarcire i danni alle parti civili costituite.

La sentenza veniva impugnata sia dal procuratore della Repubblica di Firenze, che si doleva dell'assoluzione del Faggi, sia dagli imputati. La corte di assise di appello di Firenze, con la sentenza ora impugnata, che è del 31 maggio 1999, in parziale riforma della sentenza di primo grado, assolveva il Vanni dal duplice omicidio verificatosi in località Bartoline di Calenzano e dai relativi reati connessi in materia di armi e di vilipendio di cadavere e riduceva la pena inflitta al Lotti ad anni 26 (ventisei) di reclusione, ritenendo la prevalenza delle già concesse circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti. Confermava nel resto le statuizioni della sentenza di primo grado, compresa l'assoluzione del Faggi, salva la riduzione per Vanni a otto mesi del periodo di isolamento diurno reso necessario dalla sua assoluzione in ordine al duplice omicidio del Baldi e della Cambi commesso a Bartoline di Calenzano.

2. Nella motivare la sua decisione, la corte di assise di appello fiorentina confermava, preliminarmente, il contenuto di due ordinanze pronunciate il 17 e il 18 maggio 1999, con le quali aveva respinto una serie di richieste avanzate dalla difesa del Vanni, tra le quali quella di sottoporre a perizia psichiatrica sia lo stesso Vanni che un testimone, Pucci Fernando, che aveva assistito ad duplice omicidio in località Scopeti, osservando che entrambi erano già stati sottoposti a perizia medico-legale, il primo nel corso dell'istruzione dibattimentale del processo di primo grado per accertare se era in grado di partecipare coscientemente al processo e il secondo durante le indagini preliminari al fine di verificare la sua capacità a rendere testimonianza. La corte di merito confermava inoltre il rigetto della richiesta della difesa del Vanni, diretta ad acquisire al fascicolo del dibattimento sia le sentenze pronunciate in primo e secondo grado nei confronti del Pacciani (la prima di condanna e la seconda di assoluzione, quest'ultima annullata con rinvio dalla corte di cassazione), sia tutti gli atti del processo a carico dello stesso Pacciani, non presentando alcuna utilità acquisire informazioni in ordine ad altri episodi omicidiari in danno di coppie consumate negli anni precedenti al 1981 (epoca dell'episodio di Calenzano), sia perché in ordine a questi delitti il Lotti nulla aveva saputo dichiarare, nemmeno per averlo sentito dire da altri, sia perché al di là dell'uso dello stesso tipo di arma non erano stati indicati altri elementi di prova comune, sia ancora perché la richiesta era generica. Come pure rigettava le richieste di rinnovazione del dibattimento, dirette ad escutere l'ex appuntato Toscano Neri Filippo, indicato dal Lotti come il carabiniere che procurava le cartucce al Pacciani, e i testi De Faveri Marcella e Chiarappa Vittorio, che con le loro dichiarazioni avrebbero potuto provare, a dire della difesa, l'inverosimiglianza della presenza dell'auto di color rosso di proprietà del Lotti nei pressi del luogo in cui avvenne il duplice omicidio degli Scopeti.

La sentenza ribadiva poi la piena credibilità intrinseca del Lotti, chiamante in correità del Vanni, escludendo che lo stesso fosse individuo non attendibile per ragioni attinenti alle sua capacità intellettive e ai suoi accertati disturbi sessuali. Sottoposto ad accertamenti da illustri psichiatri, il Lotti era risultato sì un individuo semi-impotente e con tendenze omosessuali, ma non anche affetto da malattie mentali di qualunque tipo che potessero di per se porre in dubbio l'autenticità dei suoi racconti. Anche se non sempre precisissimo nella descrizione di tutti gli omicidi o delle circostanze ad essi attinenti, aveva sempre reso - sia pure con tutte le loro imperfezioni, discordanze contraddizioni e a volte anche inverosimiglianze dovute in parte alla sua immensa ignoranza di tutto e alla triste solitudine della sua vita e in parte al tempo trascorso - una versione dei fatti assolutamente

aderente alla realtà. La sua chiamata in correità possedeva poi tutti i requisiti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità per la sua attendibilità, a cominciare dalla genuinità (perché spontanea) al suo carattere disinteressato, non essendo emerso da nessun elemento che il Lotti avesse un qualche interesse ad accusare ingiustamente il Pacciani e il Vanni: senza contare che le sue dichiarazioni erano sempre state costanti e supportate da una logica interna del racconto diretto a far conoscere agli inquirenti come si erano svolti realmente i fatti. Né poteva essere taciuto che il Lotti, condannato dal giudice di primo grado a una condanna pesante come quella di 30 anni di reclusione ed avendo quindi ormai perso definitivamente - ove mai l'avesse avuta - una sia pur vaga illusione di impunità, non aveva mai ritrattato le sue dichiarazioni accusatorie contro i suoi "compagni di merende".

Proseguendo l'esame dell'appello proposto dal Vanni, la corte criticava la tesi difensiva secondo la quale, essendo in presenza di delitti seriali e quindi di natura psichiatrica, non essendo pensabile che una "simile e rara patologia" potesse essere condivisa contemporaneamente da più persone colte all'improvviso e per un arco di venti anni dallo stesso *raptus*, doveva escludersi che i delitti in esame potessero essere stati commessi da più persone in concorso fra loro. Partendo dalle caratteristiche comuni dei vari omicidi, i giudici replicavano come i delitti commessi rivelassero una dinamica materiale e psicologica riconducibile al c.d. *lustmord*, cioè a quegli omicidi attuati per soddisfare, sia pure, in maniera abnorme, degli impulsi sessuali perversi di tipo sadico, sicché non poteva tecnicamente escludersi di per sé l'omicidio seriale di gruppo, e cioè omicidi a sfondo sessuale come quelli realizzati ad opera di più persone. Tanto più che una corretta ricostruzione dei vari episodi delittuosi portava a ritenere che il Lotti non avesse compiti di mera salvaguardia dei suoi compari durante le feroci esecuzioni accertate, ma partecipasse in prima persona ad esse, sia indicando al Vanni le coppie da uccidere, sia effettuando sopralluoghi prima dei delitti, sia partecipando ad essi direttamente: così che sembrava logico alla corte ritenere che o il Lotti era stato coinvolto dai suoi amici nei delitti perché ne era venuto a conoscenza dai pettegolezzi del Vanni che tra i fumi dell'alcool gli raccontava le sue gesta omicidiarie insieme col Pacciani oppure semplicemente perché sin dall'inizio il Lotti faceva parte del terzetto degli assassini.

Sul piano più squisitamente giuridico, la corte riteneva insussistente la doglianza relativa alla violazione dell'art. 63 c.p.p., pure proposta dalla difesa del Vanni, secondo cui Pucci Fernando, invitato dal Lotti ad assistere al duplice omicidio degli Scopeti, avrebbe dovuto essere sentito sin dall'inizio quale indagato e poi quale imputato, e non anche come persona informata dei fatti prima e come testimone dopo, come si era verificato. Dalle dichiarazioni del Lotti e dello stesso Pucci emergeva, a giudizio della corte di merito, che quest'ultimo, fatta eccezione per l'episodio degli Scopeti, non aveva mai assistito ad alcuno dei duplici omicidi di cui è processo, sicché non si vedeva di quali reati avrebbe dovuto rispondere, avendo dimostrato al contrario un notevole e raro senso civico nel proporre al Lotti di recarsi immediatamente dai CC. del luogo a denunciare ciò che aveva appena visto. Parimenti non esistevano ragioni di tipo psichiatrico che potessero impedire la testimonianza del Pucci o rendessero credibile che tale soggetto, sottoposto peraltro a suo tempo dal PM a perizia psichiatrica, non fosse in grado di rendere una valida testimonianza. Da qui anche l'assurdità della tesi difensiva (che la corte definisce "un piccolo espediente difensivo privo di ogni riscontro e degno di miglior causa") circa un passaggio di informazioni tra il Pucci e il Lotti solo perché talune circostanze, a volte, erano state descritte dai due con modalità simili.

Quindi la corte passava ad esaminare i singoli episodi delittuosi, procedendo a riportare e ad analizzare, delitto per delitto (anzi, duplice delitto per duplice delitto), i riscontri emersi, evidenziando come il racconto del Lotti

corrispondesse alla ricostruzione effettuata dagli investigatori, dai medici legali e dai periti balistici.

Passando a trattare l'appello del Lotti, che investiva peraltro solo la misura del trattamento inflittogli, la corte riteneva innanzitutto manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale con cui veniva segnalato un contrasto tra l'art. 8 l. 12 luglio 1991, n. 203, che prevede un'attenuante speciale per chi offre una collaborazione concreta e determinante alle autorità inquirenti nella lotta alla criminalità organizzata e di tipo mafioso, e l'art. 3 Cost., nella parte in cui non consente l'applicabilità della predetta attenuante anche ai collaboratori di giustizia nei processi concernenti la criminalità comune. E ciò in quanto tale norma non è suscettibile di applicazioni analogiche, trattandosi di fattispecie diverse e non avendo il legislatore, nella sua ampia discrezionalità, previsto una normativa premiale dello stesso tipo anche con riferimento alla delinquenza comune.

Per quanto riguardava poi la richiesta di applicazione dell'attenuante comune prevista dall'art. 114 c.p. o comunque di diminuzione della entità della pena, i giudici evidenziavano come non poteva considerarsi davvero di minima importanza l'opera svolta dall'imputato nella preparazione e nella esecuzione degli otto delitti attribuitigli, sia perché i suoi comportamenti non potevano essere tranquillamente avulsi dalla seriazione causale senza apprezzabili conseguenze pratiche, sia perché il Lotti aveva partecipato in prima persona alla organizzazione dei delitti, e almeno una volta anche all'eliminazione fisica delle vittime. A giudizio della corte, l'imputato meritava invece il riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate circostanze aggravanti, giacché, senza le sue dichiarazioni confessorie ed accusatorie, gli investigatori non avrebbero avuto in mano niente che potesse giustificare sospetti sui prevenuti.

II. I ricorsi per cassazione degli imputati.

1. Ricorre per cassazione il Vanni a mezzo del suo difensore, deducendo, sotto vari profili di violazione di legge, vizio di motivazione e mancata assunzione di una prova decisiva, dieci motivi, che, essendo spesso altrettanti risvolti di uno stesso motivo, possono così riassumersi:

a) illegittimità del rigetto dell'acquisizione delle sentenze e degli atti del processo Pacciani, ritenuti utili al fine di acquisire informazioni in merito a tre delitti verificatisi prima dell'ottobre 1981, che, essendo caratterizzati dalle stesse connotazioni fattuali (identità del tipo di arma e dei proiettili usati, aggressione in danno di coppie intente a preliminari amorosi all'interno di autovetture in luoghi appartati, taglio delle medesime parti anatomiche delle donne uccise), presentavano evidenti interazioni di carattere probatorio. L'acquisizione degli atti del processo a carico del Pacciani appariva utile anche al fine di stabilire gli esatti rapporti esistenti tra il Lotti e il Pacciani, accusato dal Lotti di aver abusato di lui e quindi di avere tendenze omosessuali, che sarebbero smentite e contraddette negli atti di quel processo (motivo n. 1);

b) non credibilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie del Lotti, rispetto alle quali la corte di merito - contrariamente alla sua enfatica dichiarazione preliminare di voler compiere una approfondita verifica, omessa dal giudice di primo grado - si sarebbe limitata ad esporre in modo tautologico le ragioni per le quali l'imputato Lotti doveva considerarsi intrinsecamente attendibile, senza dare adeguata spiegazione dei vari e continui adattamenti ed aggiustamenti da lui compiuti in seguito alle contestazioni rivoltegli sia in sede di incidente probatorio che in sede dibattimentale, o delle plateali assurdità di alcune sue affermazioni, o dei condizionamenti subiti da parte degli inquirenti. La corte di merito, in particolare,

non solo non avrebbe approfondito adeguatamente la genesi delle dichiarazioni accusatorie del Lotti (motivo n. 2), ma non avrebbe tenuto conto se non in modo molto superficiale della diagnosi dei periti, che avevano valutato negativamente la spontaneità e la genuinità della sua chiamata di correo, attraverso un ampio esame della sua personalità affettiva e dei vari aspetti della sua vita di relazione, del suo modo di vivere la situazione processuale che lo vedeva coinvolto, del suo interesse immediato, futuro e processuale (motivo n. 3); così come non avrebbe valutato adeguatamente talune circostanze essenziali ai fatti narrati emerse dalle sue dichiarazioni, per quanto concerne i presunti rapporti omosessuali intrattenuti con tale Butini Graziano, o il presunto ricatto subito ad opera del Pacciani, pronto a rivelare in giro di averlo sodomizzato per indurlo a partecipare ai vari delitti (motivo n. 4), o ancora gli "strilli" (risultati poi dei labili "gemiti o lamenti") della povera Pia Rontini, vittima dell'omicidio commesso a Vicchio di Mugello (motivo n. 5), o taluni particolari risultati difformi rispetto alla realtà, a proposito delle modalità dell'omicidio di uno dei due turisti francesi in località Scopeti (motivo n. 7) o della presenza dell'autovettura Fiat 128 di color rosso appartenente al Lotti sul luogo dello stesso delitto (motivo n. 8), o della mancanza di riscontri individualizzanti a carico del Vanni (motivo n. 9);

c) illegittimità della reiezione dell'istanza di audizione ai sensi dell'art. 210 c.p.p. dell'ex appuntato CC. Toscano Neri Filippo, che avrebbe procurato al Pacciani le cartucce cal. 22 marca Winchester con la lettera H impressa sul fondello, nonostante la corte avesse ritenuto contraddittoriamente per un verso questa circostanza molto significativa e rilevante e per altro verso avesse ripiegato sulla deposizione resa in primo grado da tale Mocarelli Lorenzo, che aveva riferito di aver venduto al Toscano una pistola cal. 22 con 200 cartucce dello stesso calibro e della stessa marca ma tutte con la lettera W sul fondello, e non con la lettera H (motivo 6);

d) inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da Pucci Fernando, sentito sempre in qualità di persona informata dei fatti e di testimone, in violazione dell'art. 63 c.p.p., omettendo ogni verifica dell'ipotesi di una sua eventuale compartecipazione criminosa nei vari delitti o al limite nel delitto di favoreggiamento (motivo n. 10).

In prossimità dell'udienza odierna, il difensore del Vanni depositava in cancelleria dei motivi nuovi, riprendendo e meglio sviluppando il motivo principale dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal Pucci, che fin dall'inizio delle indagini avrebbe dovuto assumere la veste di indagato quanto meno in ordine al delitto degli Scopeti, non essendosi mai realmente dissociato dall'azione omicidiaria come affermava la sentenza impugnata ed avendo mantenuto invece un silenzio di circa undici anni su quanto aveva visto, sicché la sua presenza sul luogo del duplice delitto non poteva considerarsi casuale (motivo aggiunto n. 1). Le dichiarazioni del Pucci non potevano essere utilizzate né nei suoi confronti né nei confronti di altri, come avevano stabilito le Sezioni Unite di questa Corte (9 ottobre 1996, Carpanelli) interpretando il disposto dell'art. 63 c.p.p.; e non erano utilizzabili perché violavano il disposto dell'art. 191 c.p.p., che attiene alla legalità della prova, sottraendo al legittimo controllo giurisdizionale delle dichiarazioni che non erano immuni da sospetti di condizionamento (motivo aggiunto n. 2). Tali dichiarazioni - proseguiva la difesa del Vanni - erano state considerate nella sentenza impugnata decisive, confermate (e, quindi, elemento di riscontro estrinseco) delle dichiarazioni ondivaghe del suo assistito circa la presenza dell'autovettura di color rosso sul luogo del delitto degli Scopeti (motivo aggiunto n. 3).

Sempre con i motivi aggiunti, la difesa del Vanni tornava sul tema del *movente* e della sua asserita irrilevanza secondo la corte di merito, nonostante che questo perdurante silenzio incidesse inevitabilmente sulla prova, con specifico riferimento alla "ritualità" delle escissioni compiute sulle donne, all'adombrato e mai dimostrato acquisto da parte di un fantomatico medico di tali

parti anatomiche, alla necessità di disporre una perizia psichiatrica sul Vanni essendosi in presenza di delitti che rivelavano un evidente deragliamento della ragione (motivi aggiunti nn. 4 e 5).

Da ultimo, il ricorrente riprendeva il tema dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca del Lotti, passando in rassegna le "astruserie" di cui sarebbero disseminate gli episodi degli Scopeti (Vanni che entrerebbe nella tenda dei turisti francesi attraverso un varco di soli 40 cm.), di Vicchio (la Rontini, ormai in coma, che strillerebbe), di Giogoli (Pacciani che affida la pistola a Lotti affinché spari per primo, lui che non aveva mai sparato prima di allora), di Baccaiano (le minacce di morte ricevute da tale Allegranti che aveva trasportato in ospedale il povero Mainardi ad opera del sedicente "mostro" che insisteva per conoscere se il Mainardi avesse detto qualcosa durante il trasporto). Secondo la difesa del ricorrente, di alcune di queste astruserie non v'era traccia nella sentenza impugnata, che ricorreva talora a congetture per far quadrare la ricostruzione operata dei vari episodi.

2. Il ricorso per cassazione del Lotti, anch'esso proposto a mezzo del suo difensore, si articola su tre motivi:

a) riproposizione della questione della illegittimità costituzionale dell'art. 8 l. n. 203/91 in relazione agli artt. 3 e 25 della Costituzione, sia perché la mancata applicabilità dell'attenuante speciale prevista dalla norma in esame ai collaboratori di giustizia nei processi di criminalità comune crea un'evidente disparità di trattamento tra imputati, sia perché viola il principio di legalità, che non può consentire ad un collaboratore di mafia di usufruire di un ingiusto ed immotivato privilegio rispetto al collaboratore "comune", come deve considerarsi il Lotti;

b) contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine alla omessa concessione dell'attenuante comune della minima partecipazione. L'art. 114 c.p. - osserva la difesa del ricorrente - non costituisce un'eccezione al principio generale del concorso di persone nel reato dettato dall'art. 110 c.p., ma una norma di adeguamento di quella disciplina al principio costituzionale della personalità della responsabilità penale. I delitti accertati sarebbero stati commessi anche senza l'apporto del Lotti, il quale era rimasto coinvolto involontariamente in questa orrenda vicenda solo perché i complici, dopo averlo messo al corrente di quello che facevano, volevano poi assicurarsene il silenzio, sicché appariva contraddittorio ammettere questa circostanza da un lato e affermare una sua partecipazione attiva ai vari episodi dall'altro, come faceva la sentenza impugnata. Nessuna concreta incidenza al riguardo poteva attribuirsi poi all'affermazione dei periti, che l'avevano indicato come un "attivo collaboratore degli assassini", trattandosi di un giudizio espresso ad altri fini.

c) difetto ed illogicità della motivazione in ordine alla quantificazione della pena, avendo i giudici di merito, nonostante l'avvenuto giudizio di prevalenza delle già concesse attenuanti generiche sulle aggravanti contestate, applicato al Lotti una riduzione di pena (da 30 a 26 anni) ingiustificatamente limitata, non coerente all'apprezzamento positivo espresso del suo comportamento processuale e in ogni caso senza una indicazione e preordinazione della pena base e delle modalità di uso del loro potere discrezionale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. Il ricorso proposto dal Vanni non è fondato.

Preliminare è l'esame delle questioni procedurali, che involgono, da un lato, la richiesta di rinnovazione del dibattimento, con specifico riferimento all'acquisizione delle sentenze e degli atti del processo Pacciani (motivo n. 1) e, dall'altro lato, l'istanza di audizione ex art. 210 c.p.p. dell'appuntato CC. Toscano Neri Filippo in merito alla consegna al Pacciani delle cartucce cal. 22 marca Winchester con la lettera H impressa sul fondello (motivo n. 6).

Entrambe le richieste sono state rigettate dalla corte di merito con ampia e convincente motivazione.

La difesa del Vanni ha sempre fatto rilevare come il presente processo si caratterizzi, tra l'altro, per una vistosa anomalia, che è quella di aver circoscritto l'indagine soltanto a dieci dei sedici omicidi attribuiti al Pacciani, senza considerare che, stante la identità delle connotazioni fattuali di tutti gli omicidi, riconducibili ad unità sotto il profilo del *modus operandi* e dell'autore, l'acquisizione di informazioni sugli altri sei omicidi commessi prima dell'ottobre 1981 avrebbe rivestito enorme importanza ai fini della decisione per intuitive interrelazioni di carattere probatorio.

Sul punto però la corte ha spiegato come la richiesta non fosse accoglibile, sia per la sua genericità sia perché non se ne intravedeva la rilevanza nel presente processo, sia perché le sentenze relative alla vicenda Pacciani non sono divenute irrevocabili, essendo il Pacciani deceduto nelle more del giudizio di rinvio. Motivazione, questa, che non può non condividersi, perché, a parte le scelte strategiche e le determinazioni autonome della pubblica accusa - che ha ritenuto di non poter sostenere l'accusa in un pubblico dibattimento sul concorso del Vanni e del Lotti nei tre duplici omicidi Lo Bianco-Locci (uccisi a Castelletti di Signa il 22 agosto 1968), Gentilcore-Pettini (uccisi a Borgo San Lorenzo il 15 settembre 1974), Foggi-De Nuccio (uccisi a Scandicci nel giugno 1981) basandosi unicamente sulla circostanza del mero utilizzo dello stesso tipo di arma - il Lotti non aveva saputo fornire alcuna indicazione su di essi, neppure per sentito dire. E' oltremodo significativo, come osserva la sentenza impugnata, che il Pacciani sia stato addirittura assolto dalla corte di primo grado da queste tre imputazioni, trattandosi pacificamente di assassinii del tutto estranei, per le loro modalità di esecuzione e per le ragioni che li determinarono, a quelli attribuiti al cd. "mostro di Firenze". Nessuno di questi duplici omicidi, peraltro, è stato contestato agli odierni imputati, per cui non è dato comprendere l'interesse della difesa alla estensione dell'istruttoria dibattimentale a fatti omicidiari a cui il Vanni è considerato estraneo. Senza trascurare il fatto, segnalato dallo stesso ricorrente, che nel 1974 egli non conosceva ancora il Pacciani, sicché l'acquisizione degli atti relativi tra l'altro a due omicidi verificatisi uno nel settembre 1974 e l'altro addirittura in epoca antecedente al 1974 è circostanza che la corte di merito ha ritenuto giustamente del tutto ininfluyente ai fini della decisione del presente processo, che ha per oggetto fatti delittuosi verificatisi successivamente a quella data.

Quanto alle segnalate interazioni di carattere probatorio, non è di poco momento il fatto, emerso in questa vicenda giudiziaria, che ben dieci omicidi concentrati negli anni 1982-1985, oggetto di contestazione, ad eccezione di quelli di Bartoline di Calenzano in danno di Cambi Susanna e Baldi Stefano dai quali il Vanni è stato assolto "per motivi procedurali", siano opera della stessa mano e presentino gli stessi elementi di raccordo (coppie in atteggiamento amoroso in automobile, luoghi appartati, taglio delle medesime parti anatomiche della ragazze uccise).

1°
RRORAE
→

2°
RRORAE

E' pertanto corretto affermare, come ha fatto la corte di merito nell'impugnata ordinanza del 17 maggio 1999 (le cui motivazioni vanno integrate con le più diffuse e pregnanti argomentazioni contenute nella sentenza), che debba rifiutarsi la rinnovazione del dibattimento che miri ad introdurre nel giudizio di appello "attività di indagine di tipo conoscitivo diretta soltanto a creare eventuali presupposti per accertamenti di fatto non determinati". E ciò in quanto il potere del giudice di appello di disporre la rinnovazione della istruttoria dibattimentale ha carattere eccezionale, essendo vincolato e subordinato nel suo concreto esercizio alla rigorosa condizione che il giudice ritenga di non poter decidere "allo stato degli atti", cioè in base agli elementi probatori raccolti nel giudizio di primo grado. Questa Corte, del resto, ha già avuto occasione più volte di affermare (Cass., Sez. II, 15 maggio 1997, n. 4467, Tassinari; Id., Sez. I, 11 giugno 1992, n. 6911, Vella), che non è in ogni caso sindacabile il provvedimento del giudice di appello che motivi sulla non indispensabilità ai fini della decisione di acquisire elementi probatori di cui viene prospettata l'assunzione, sempre che il provvedimento sia logicamente e congruamente motivato (come è sicuramente quello in esame), trattandosi di giudizio di mero fatto.

Parimenti priva di pregio è la doglianza relativa al rigetto della richiesta di esaminare ex art. 210 c.p.p. l'appuntato C.C. Toscano Neri Filippo, che la corte ha motivato, per la parte strettamente procedurale, richiamandosi nell'ordinanza del 17 maggio 1999 alla sua attuale posizione processuale di indagato per questi stessi fatti e quindi alla impossibilità di poterlo chiamare a deporre su circostanze a lui sfavorevoli e, per la parte riguardante il merito, facendo riferimento nella sentenza impugnata alla sostanziale irrilevanza delle dichiarazioni di costui. La difesa del Vanni insiste nella richiesta di escussione del Toscano, utile a infirmare - a suo avviso - l'attendibilità intrinseca della chiamata in correità fatta dal Lotti, occorrendo approfondire la verità del fatto da lui riferito che il Toscano avrebbe procurato al Pacciani tramite il Vanni le cartucce usate nei vari omicidi. Il ricorrente, in particolare, rileva una forte contraddizione tra l'affermazione contenuta nella sentenza circa la rilevante posizione del Toscano nella intera vicenda e la non necessità della sua audizione, posto che la fornitura delle cartucce è stata riferita dal Lotti, che aveva appreso tale circostanza direttamente dai suoi "compagni di merende", non avendo mai avuto rapporti di sorta con quel carabiniere, che conosceva solo di vista.

Senonché la corte ha ancora una volta fatto un corretto uso del suo potere discrezionale, rigettando la richiesta di rinnovazione del dibattimento su questo punto. Se è pacifico, come osserva la difesa del ricorrente, che, quando la persona da esaminare è imputata o indagata in un procedimento collegato o connesso, trovino applicazione le disposizioni di cui all'art. 210 c.p.p., è però vero che il regime di valutabilità delle dichiarazioni rese è diverso, a seconda che si tratti di testimone o di imputato (o indagato). Trattandosi di testimone, le sue dichiarazioni possono valere, in presenza degli opportuni riscontri, come prova dei fatti in esse affermati ai sensi dell'art. 500 comma 4 c.p.p., laddove le dichiarazioni dell'imputato (o dell'indagato) sono limitate, secondo il disposto dell'art. 500 comma 3 c.p.p., richiamato espressamente dall'art. 503 comma 4 c.p.p., a stabilire la credibilità della persona esaminata; con la conseguenza - e questo si evince dal fatto che l'art. 210 comma 5 c.p.p. rinvia soltanto agli artt. 194, 195, 499 e 503 ma non all'art. 503 comma 3 c.p.p. - la persona imputata (o indagata) in un reato collegato o connesso può rendere dichiarazioni ispirate al solo intento di difesa, che non possono essere equiparate a quelle del testimone, che è tenuto invece a rispondere secondo verità (Cass., Sez. III, 25 marzo 1998, n. 3686, Sangiuolo). Ne deriva che la corte di merito, facendo esplicito riferimento nell'ordinanza del 17 maggio 1999 alla impossibilità del Toscano di rispondere "su circostanze a lui sfavorevoli", pur anticipando indebitamente un giudizio sul probabile esito futuro di una prova, ha fatto espressa applicazione proprio di questo principio.

Quanto alla rilevanza delle dichiarazioni del Toscano e alla loro possibile incidenza sul quadro probatorio acquisito, a parte la posizione processuale assunta dallo stesso ai fini di una completa ricostruzione dei fatti e dell'accertamento delle varie responsabilità (lo stesso ricorrente non può fare a meno di esprimere la propria soddisfazione nell'apprendere che "finalmente" il Toscano si trovava indagato per gli stessi fatti!), c'è da osservare che la corte ha ampiamente spiegato nella sentenza impugnata - richiamandosi alle dichiarazioni del Mocarelli (anche lui carabiniere in quiescenza) e a una nota informativa dell'Interpol - che tipo di cartucce venivano prodotte con la H e con la W sul fondello: per concludere che l'importanza della verifica di tali circostanze, più che alle dichiarazioni abbastanza confuse del militare e ai suoi scarsi ricordi, era legata alla circostanza che l'individuazione del Toscano come fornitore delle cartucce al Pacciani tramite il Vanni fosse avvenuta proprio ad opera del Lotti, che non poteva averla appresa se non dallo stesso Pacciani o dal Vanni. In quest'ottica, la motivazione della sentenza appare tutt'altro che "contorta", come afferma invece il ricorrente, che limita la sua censura al solo dato cronologico relativo alla data di produzione delle cartucce con la H sul fondello (1981-82), trascurando tutte le altre e più stringenti argomentazioni contenute nel provvedimento all'esame di questa Corte.

Parimenti infondate sono le doglianze che attengono alla credibilità intrinseca del Lotti, sia riguardo alla genesi delle sue dichiarazioni accusatorie e alla personalità del dichiarante, sia riguardo alle sue tendenze omosessuali e ai suoi rapporti con Graziano Butini, sia ancora con riferimento al movente del suo coinvolgimento in questa terrificante vicenda. Deducendo surrettiziamente vizi di insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione, il ricorrente propone in questa sede censure su accertamenti ed apprezzamenti di fatto ai quali i giudici di merito sono pervenuti attraverso un attento ed approfondito esame degli elementi di prova a loro disposizione, fondando il loro convincimento su una motivazione, ampia e diffusa, che è esente da errori logici e giuridici. Il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto in cassazione solo perché il giudice abbia disatteso o trascurato degli elementi di valutazione (quali, le smentite sulla omosessualità del Butini o sulla ambivalenza sessuale del Pacciani, i giudizi formulati dai consulenti tecnici circa la presenza di patologie psichiatriche nel Lotti, la asserita decisività pratica di talune discordanze inverosimiglianze o contraddizioni che inficerebbero la linearità delle descrizioni fornite degli omicidi, avuto riguardo ai tempi e alle modalità di esecuzione di ognuno) che, ad avviso del ricorrente (motivi nn. 2 e 3), avrebbero dovuto o potuto dar luogo ad una diversa decisione, perché ciò si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto, che è preclusa in sede di legittimità. Tanto più quando i presunti elementi disattesi o trascurati non possedevano alcun carattere chiaro ed inequivocabile di decisività, così da portare ad una decisione diversa da quella adottata.

Lo stesso discorso deve essere ripetuto con riferimento alle presunte inverosimiglianze o "astruserie" o omissioni segnalate dal ricorrente in merito alla ricostruzione dell'omicidio dei due turisti francesi, con specifico riferimento all'ingresso del Vanni nella tenda ove alloggiavano (motivo n. 7) e alla presenza di un'auto di color rosso che ostruiva la stradina di accesso ad un'abitazione sita di fronte al piazzale degli Scopeti (testimonianze di De Faveri e Chiarappa) (motivo n. 8), o dell'omicidio della Rontini che "gemeva e si lamentava" e non "strillava" (motivo n. 5), o all'omicidio di Giogoli dove il Lotti esplose i primi colpi contro la parte destra del furgone dei due turisti tedeschi su richiesta del Pacciani, confessando per la prima volta la sua diretta partecipazione alla fisica eliminazione di due giovani, scambiati erroneamente per un uomo e una donna (motivo aggiunto n. 6), o all'omicidio di Baccaiano dove il volontario che raccolse sull'autoambulanza il corpo ormai esanime di Mainardi avrebbe ricevuto

Handwritten marks on the right margin, including a large question mark and a signature-like scribble.

telefonate minatorie di cui non c'è traccia nella sentenza (motivo aggiunto n. 6). E' appena il caso di far rilevare come tutte le circostanze indicate, ad eccezione delle telefonate ricevute dall'Allegranti, siano state minutamente analizzate e diffusamente commentate dai giudici, che non hanno mancato di spiegare in dettaglio, episodio per episodio, delitto per delitto, come le descrizioni degli avvenimenti fatte dal Lotti corrispondessero perfettamente a quanto rilevato sui luoghi dei vari omicidi e con la ricostruzione della dinamica dei delitti operata dagli investigatori e in sede peritale, medica e balistica. Gli stessi giudici non hanno mancato di evidenziare che dal racconto del Lotti erano emerse circostanze importantissime debitamente riscontrate, come, tra le tante, l'uso di due coltelli in occasione del duplice omicidio degli Scopeti, l'esplosione di colpi di arma da fuoco contro un vetro del furgone occupato dai due turisti tedeschi scambiati per una coppia in intimità in località Giogoli, il ruolo specifico assunto da Pacciani e Vanni nella dinamica di ciascun episodio (motivo n. 9). E' fin troppo noto che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, non potendo il sindacato demandato alla corte di cassazione che essere limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, verificando se i giudici di merito abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, dando un'esauritiva e convincente risposta alle obiezioni delle parti ed applicando le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Cass., Sez. Un., 29 gennaio 1996, n. 930, Clarke, in Arch. nuova proc. pen., 1996, 52). In quest'ottica, è appena il caso di far notare che ciascun episodio delittuoso, nella sostanza e nei particolari, risulta connotato nel racconto del Lotti da una congerie di elementi di riscontro (si pensi al delitto della Rontini e dello Stefanacci, avvenuto a Vicchio di Mugello, dove alle parziali ammissioni del Vanni sulla Panda celestina a bordo della quale i due giovani amareggiavano si accompagnano le significative dichiarazioni della madre della povera ragazza, che ha riferito di aver visto diverse volte il Vanni girovagare nei pressi del bar dove lavorava la figlia). Ma altrettanto logica e coerente appare la motivazione della corte fiorentina sulle vicende della Fiat 128 di color rosso in possesso del Lotti nel settembre 1985, avendo i giudici fornito un'ampia e convincente motivazione sulle vicende di questa autovettura, respingendo le accuse di falsità (delle dichiarazioni e dei riscontri) mosse dal ricorrente.

Ancora una volta non si può fare a meno di ribadire che il giudizio sulla prova è sempre frutto di una valutazione unitaria e sintetica, e non atomizzata ("ragionieristica" l'ha definita la sentenza impugnata) di tutti gli elementi oggetto di considerazione, non potendosi appuntare o fermare l'attenzione su questioni di mero contorno, e quindi assolutamente prive di rilevanza, o su aspetti marginali della vicenda giudiziaria che, nel suo insieme e nel suo nucleo fondamentale, appare invece aderente alla ricostruzione proposta dai consulenti tecnici e in linea con la riconosciuta natura seriale (e, ad un tempo, collettiva) dell'azione omicidiaria. In questa prospettiva è senz'altro corretta la decisione della corte di merito quando afferma che la ricerca del movente dei vari omicidi si appalesa del tutto inutile nel caso in esame, trattandosi di un elemento sussidiario, che come tale può rimanere anche ignoto. La stessa corte, del resto, non ha mancato di osservare che alcune domande pure affioranti nel processo non sono destinate ad avere risposta come quelle attinenti alla destinazione delle parti anatomiche escisse alle ragazze uccise (destinate ad un sedicente medico mai individuato, che se ne serviva a mo' di feticci), o alla pistola usata dal Pacciani per uccidere i giovani, che non è mai stata ritrovata.

Nell'impostazione dei motivi di ricorso, strettamente connesso al tema della causale è quello riguardante il rifiuto della corte di sottoporre il Vanni a perizia psichiatrica (motivo aggiunto n. 4 e 5). La necessità di una perizia volta a

verificare la capacità di intendere e di volere dell'imputato è prospettata dalla difesa come naturale proiezione della necessità di accertare ad ogni costo una causale, non potendo considerarsi normale un soggetto che uccida altre persone nel modo atroce che è stato accertato, senza un movente. Ma ancora una volta la corte ha avuto modo di pronunciarsi sul punto, ricordando come il Vanni nel corso del processo di primo grado, a seguito di un suo ricovero ospedaliero, venne sottoposto a perizia medico-legale, che accertò che costui non era affetto da malattie mentali e che le sole deficienze psichiche rilevate nei suoi confronti erano di origine senile-arteriosclerotica.

L'ultimo e più ampio dei motivi di ricorso investe il ruolo processuale di Pucci Fernando, sentito - ad avviso del ricorrente - erroneamente nella veste prima di persona informata dei fatti e poi di testimone, avendo egli assunto fin dall'inizio delle indagini preliminari la posizione di indagato, secondo il disposto dell'art. 63 comma 2 c.p.p. (motivo n. 10 e motivi aggiunti nn. 1, 2 e 3).

La corte di merito ha escluso che ricorressero nel caso in esame i presupposti di applicabilità dell'art. 63 comma 2 c.p.p., che sancisce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni indizianti rese qualora la loro assunzione sia avvenuta senza l'osservanza delle garanzie e con formalità diverse da quelle prescritte con riguardo alla posizione processuale (in senso sostanziale) che il dichiarante rivestiva al momento in cui è stato sentito. Si tratta di un deterrente introdotto dal legislatore contro ipotesi patologiche, in cui deliberatamente o colpevolmente si ignorano i preesistenti indizi di reità nei confronti di una persona escusa, con pericolo di dichiarazioni accusatorie, compiacenti o negoziate, a carico di terzi (Cass., Sez. V, 27 febbraio 1997, n. 1892, Bektas).

Ora, è appena il caso di osservare che, per quanto riguarda il tipo di apprezzamento che bisogna fare ai fini della individuazione della qualifica da attribuire al soggetto che renda dichiarazioni indizianti nel processo, l'attribuzione della qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini presuppone la sussistenza a suo carico di indizi in ordine al medesimo reato o a reato connesso o collegato con quello attribuito al terzo, per cui tali dichiarazioni egli avrebbe avuto il diritto di non rendere se fosse stato sentito nella qualità giusta di imputato o di indagato; per cui restano fuori della sanzione di inutilizzabilità *erga omnes* comminata dall'art. 63 c.p.p. le dichiarazioni rese da persona che rispetto a quei reati si trovi in una posizione di estraneità e assuma quindi la veste prima di persona informata dei fatti e più tardi di testimone. La prevista inutilizzabilità *erga omnes* è coerente con l'incapacità a testimoniare statuita dall'art. 197 lett. a), 198 comma 2 e 210 c.p.p. nei confronti di soggetto che, inquisito per lo stesso reato o per reato connesso o collegato, ha diritto al silenzio, con la differenza che l'art. 63 c.p.p. rende operante il principio del *nemo tenetur se detegere* in un momento antecedente a quello dell'assunzione formale della qualità di imputato o di indagato, dalla quale scaturisce il diritto stesso (Cass., Sez. V, 4 giugno 1999, n. 474, Sorà).

Di questi principi ha fatto puntuale e corretta applicazione la corte di merito, affermando e motivando con argomenti pienamente convincenti che il Pucci non aveva e non avrebbe potuto mai assumere la veste di indagato o di imputato, non avendo assistito ad alcuno dei duplici omicidi di cui era accusato il Lotti, fatta eccezione per l'episodio degli Scopeti di cui era stato semplice spettatore, rendendosi conto che Vanni e Pacciani erano davvero degli assassini, come gli raccontava il suo amico. Appare perfettamente logico che chi è stato il destinatario di confidenze relative ad episodi tanto raccapriccianti voglia verificare se e fino a che punto i racconti riferitigli siano veri o verosimili o, al contrario, parto di una fervida e macabra fantasia. Per cui non si vede di quali reati avrebbe dovuto rispondere il Pucci, così da dover assumere la veste di indagato ai sensi dell'art. 63 c.p.p.

Al di là del giudizio di riprovazione che si può formulare su un silenzio protrattosi tanto a lungo, sta di fatto - come spiega la corte - che il Pucci non aveva mai creduto ai racconti che gli faceva il Lotti, parlandogli degli episodi di Vicchio, di Giogoli e di Baccaiano, fino a quando la sera dell'8 settembre 1985 non si era lasciato convincere dal suo amico a recarsi nella zona degli Scopeti, dove aveva modo di sorprendere il Pacciani armato di pistola e il Vanni che teneva in mano un coltello nell'atto di entrare nella tenda occupata dai due turisti francesi. Al di fuori di questo episodio, sulle cui modalità di svolgimento concordano sia il Pucci che il Lotti, non c'è elemento alcuno che dimostri che le cose si siano svolte in modo diverso o che il Pucci abbia in qualche misura rafforzato le intenzioni criminali di altri. Ad onta delle doglianze del ricorrente, il Pucci offre il riscontro, a volte diretto, altre volte indiretto, delle dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie del Lotti. Egli non è solo il testimone oculare dell'omicidio dei due francesi in contrada Scopeti di S. Casciano Val di Pesa, ma è anche il teste "de relato" dell'omicidio di Vicchio di Mugello, di Giocoli e di Baccaiano, avendo raccolto di volta in volta le confidenze dell'amico sulle loro modalità di svolgimento e sulle persone che vi prendevano parte.

II. Anche il ricorso proposto dal Lotti non merita accoglimento.

Preliminare è, in ogni caso, l'esame della riproposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 l. 12 luglio 1991, n. 203, in relazione agli artt. 3 e 25 Cost., che la corte di assise di appello di Firenze ha ritenuto manifestamente infondata, in quanto la speciale attenuante prevista da quella norma non è applicabile al Lotti.

L'illegittimità costituzionale di questa norma, il cui ambito di applicazione appare legislativamente limitato ai delitti di criminalità organizzata, viene prospettata sotto vari profili, tra i quali appaiono rilevanti quelli attinenti alla particolare gravità dei delitti contestati all'associazione delittuosa di cui il Lotti faceva parte, caratterizzata da legami tra gli affiliati di vincoli particolari, immanenti e forti, di perversione e di violenza, alla piena assimilabilità del comportamento collaborativo del Lotti a quello di un collaboratore di giustizia "mafioso" e al contributo oggettivo determinante da lui dato all'accertamento della verità. L'impossibilità di applicare questa attenuante al collaboratore "comune" introdurrebbe - ad avviso del ricorrente - una arbitraria discriminazione di posizioni processuali, ponendo il collaboratore di mafia in una posizione di netto privilegio rispetto a quello "comune", del tutto immotivata ed ingiusta, in contrasto con un principio generale dell'ordinamento, tendente a favorire la repressione dei reati attraverso la collaborazione.

Anche se suggestiva e prospettata in modo assai abile, la dedotta questione si appalesa manifestamente infondata.

Come questa Suprema Corte ha avuto già occasione di affermare (Cass., Sez. I, 18 aprile 1997, Galli, in *Cass. pen. mass. ann.*, 1998, n. 1433, p. 2610), ai fini della concessione dell'attenuante speciale prevista per i collaboranti di giustizia dall'art. 8 l. n. 203/91, è necessario che i delitti siano quelli previsti dall'art. 416-bis c.p., o quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste da detta norma o per agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, ed è altresì necessario che il soggetto si sia dissociato dal gruppo di appartenenza, adoperandosi per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ed abbia fornito un contributo decisivo per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione e la cattura dei colpevoli. Al di là della esatta definizione dell'atto di "dissociazione", che costituisce uno dei due requisiti richiesti dalla norma per l'applicazione della diminuzione in esame (l'altro è la "collaborazione probatoria"), è intuitivo che la ratio della norma è quella di incentivare la collaborazione

processuale in un'ottica di risultato, nel senso che, quanto più certi e allettanti sono i premi che l'imputato può beneficiare in termini di diminuzione di pena e di benefici di altro genere, tanto maggiori saranno le *chance* che egli si determini per ciò a collaborare.

Ora, a parte la valutazione dell'apporto e dell'impegno di collaborazione fornito in concreto dal Lotti nella vicenda *de qua*, che non spetta a questa Corte valutare, sta di fatto che una violazione dei principi costituzionali di uguaglianza e di legalità è ravvisabile solo in presenza di situazioni identiche regolate in maniera diversa, e non anche quando le situazioni oggetto di disciplina legislativa sono diverse e quindi tali, nell'ottica del legislatore, da meritare una diversa regolamentazione.

Al di là del divieto di analogia in materia penale richiamato nella sentenza impugnata, è indubbio che i procedimenti relativi al crimine organizzato, rispetto ai quali opera l'attenuante della dissociazione, presentano indubbe peculiarità oggettive e soggettive, alle quali non è sempre possibile dare adeguate risposte seguendo le norme ordinarie del codice di rito. Di qui la necessità avvertita dal legislatore di predisporre un strategia differenziata (un vero e proprio "doppio binario" per usare una felice espressione giornalistica) che - senza alterare l'impianto del processo accusatorio, ed ovviamente nel rispetto dei principi di fondo del sistema - consentisse, in questi procedimenti, attraverso un'opportuna combinazione di previsioni derogatorie e di norme specificamente "mirate" con riguardo a determinate situazioni tipiche degli stessi, un soddisfacente funzionamento della macchina giudiziaria. Il metodo seguito per realizzare questa sorta di *corpus* legislativo separato non è certo stato ispirato da criteri organici e unitari; ma è un dato di fatto ineludibile che la disciplina processuale del crimine organizzato si differenzi rispetto al modello processuale ordinario (come quello che è stato utilizzato per accertare gli odiosi crimini addebitati agli odierni imputati), traendo origine da esigenze collegate ad un ben definito fenomeno criminoso, o, se si vuole, ad una più consapevole presa di posizione legislativa circa la stessa categoria concettuale dei processi di criminalità organizzata.

Nel merito, vanno rigettate anche le censure attinenti al mancato riconoscimento dell'attenuante comune della "minima partecipazione" e alla quantificazione della pena irrogata, ritenuta non congrua, prospettate entrambe sotto il profilo della illogicità della motivazione.

Come hanno messo in evidenza la dottrina e la giurisprudenza di legittimità, il significato penalistico dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. deve cogliersi nel rapporto comparativo tra il rilievo dell'attività del concorrente che ne chiede l'applicazione e quella degli altri concorrenti, attraverso una valutazione della tipologia del reato concretamente commesso, in tutte le sue componenti soggettive, oggettive e perfino "ambientali". Sotto questo profilo si deve pervenire alla conclusione che l'attenuante in esame si applichi a quelle ipotesi in cui l'apporto del concorrente si riveli "trascurabile" ovvero abbia avuto un'importanza *obiettivamente minima* nell'economia complessiva del reato, il che si verifica quando l'efficacia condizionante del contributo del concorrente si eserciti o su elementi circostanziali o su modalità irrilevanti di un fatto che si sarebbe verificato ugualmente (sia pure con diverse modalità) anche in assenza del contributo *de quo*.

Nel negare al Lotti l'attenuante in esame, i giudici di merito hanno tenuto a rimarcare come il comportamento dell'imputato non poteva essere avulso dalla seriazione causale senza apprezzabili conseguenze pratiche, evidenziando come costui abbia partecipato in prima persona all'eliminazione fisica dei due turisti tedeschi di Giogoli. La corte è certa, come si legge in altra parte della sentenza, che il Lotti non aveva compiti di salvaguardia dei suoi due compari, ma partecipava direttamente in prima persona agli omicidi, sia indicando al Vanni le coppie da uccidere, come era accaduto per i duplici omicidi di Vicchio e degli

Scopeti, sia effettuando sopralluoghi prima dei delitti, sia partecipando personalmente ai materiali assassini delle vittime. Ricostruzione, questa, ben più logica e coerente della storia poco credibile di essere stato coinvolto negli omicidi in virtù del ricatto che, a suo dire, era costretto a subire da parte del Pacciani e del Vanni che lo minacciavano, qualora si fosse rifiutato di collaborare, di raccontare in giro i suoi vizi omosessuali. E in linea, in ogni caso, col giudizio formulato dai periti, che lo hanno definito "un uomo determinato, sfuggente... privo di empatia e di rincrescimento...attento collaboratore degli assassini... gratificato dal proprio ruolo e stimolato da quanto osservava... connotato da forti istanze di carattere perverso...". Egli, insomma, non era un "mero palo", che si soffermava all'esterno dei luoghi nei quali i vari delitti venivano consumati, per consentire ai complici di portare a termine l'impresa in condizioni di sicurezza, impedendo che terze persone si avvicinassero, ovvero segnalandone tempestivamente la presenza o l'approssimarsi. Sebbene, quand'anche avesse rivestito la posizione del "palo", è pacifico che non avrebbe potuto beneficiare ugualmente della invocata attenuante (giurisprudenza consolidata: v., per tutte, Cass, Sez. II, 7 giugno 1989, Pedori, in *Riv. pen.*, 1991, 532).

Quanto al terzo motivo di ricorso, non può certo considerarsi ingiustificatamente limitata la riduzione di pena accordata al Lotti in virtù dell'effettuato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, già concesse dal giudice di primo grado, sulle aggravanti contestate: né sembra potersi ravvisare un vizio di motivazione nel fatto che il giudice abbia ommesso di esplicitare i passaggi del ragionamento seguito per determinare in concreto la pena inflitta.

Come questa Corte ha più volte ribadito (Cass., 28 febbraio 1994, Nisi; Id., 26 marzo 1990, Di Carlo), in tema di giudizio di comparazione tra circostanze concorrenti, quando vi sia stata espressa e motivata richiesta dell'imputato, il giudice è tenuto a dar conto del proprio giudizio in ordine alla valutazione delle circostanze stesse, ma non anche a formulare una analitica esposizione dei criteri di valutazione seguiti, rientrando tale giudizio nella discrezionalità del giudice.

Nel caso di specie, la corte di merito ha valorizzato il contributo determinante dato alle indagini dal Lotti con la sua analitica confessione, dando specifico rilievo agli elementi ritenuti di valore decisivo, assolvendo così in modo corretto ed adeguato il suo obbligo di motivazione al riguardo.

III. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali e delle spese sostenute dalle costituite parti civili in questa sede, nella misura precisata nel dispositivo.

P. Q. M.

Visti gli artt. 606, 616 c.p.p.

dichiara

manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 l. 12 luglio 1991, n. 203, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione

rigetta

i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili, che liquida in lire 5.500.000 ciascuno, di cui lire 5.000.000 per onorari, a favore di Krinstensen Winnie e Milla Manetti Rontini, e lire 6.500.000, di cui lire 6.000.000 per onorari, a favore di Mainardi Pierina Frosali, Mainardi Adriano e Mainardi Laura, oltre Iva e Cpa.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2000.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Giorgio Santacroce

Giorgio Santacroce

IL PRESIDENTE

Vito La Giola

Vito La Giola

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

Micheline Romeo

Micheline Romeo

**DEPOSITATA
IN CANCELLERIA**

26 OTT. 2000

**IL COLLABORATORE
DI CANCELLERIA**

Micheline Romeo